

INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI VICESINDACO
(06/02/2002)

QUESITO:

Si chiede di precisare se, ai sensi dell'art. 9 comma 1, lettera d), della L.r. n. 4/95, come modificato dall'art. 1, c. 1 della L.r. n. 22 del 4/9/2001, per un Consigliere comunale esista o meno incompatibilità con la carica di vicesindaco, in relazione all'affidamento di un appalto di lavori, da parte del Comune, a ditta di cui è titolare un ascendente dello stesso, in considerazione del fatto che trattasi di rapporto in corso di esecuzione, il cui momento costitutivo risulta antecedente alla data della sopracitata modifica.

RISPOSTA:

Si segnala che l'ambito di applicabilità dell'art. 9, comma 1, lettera d), l.r. 4/1995, nella sua formulazione precedente alle modifiche apportate con l.r. 4/9/2001, n. 22, sarebbe limitato ai soli appalti "che si protraggono apprezzabilmente nel tempo" ed in particolare agli appalti di servizi, posizione fondata sull'utilizzo in tale disposizione del termine "posto", si segnala la sentenza 2258/1997 della Corte di Cassazione (pronunciata con riferimento all'art. 6 d.p.r. n. 570 del 1960, avente contenuto analogo all'art. 9, lettera d), l.r. 4/1995), secondo la quale il termine "posto", che implica una connotazione di stabilità, o quanto meno di abitudine è riferibile solo alle ipotesi di ineleggibilità collegate allo svolgimento, da parte di parenti ed affini, delle attività di segretari comunali, esattori, collettori o tesoreri, mentre la suddetta causa d'ineleggibilità "non presuppone che il rapporto d'appalto s'inserisca in un più ampio rapporto abituale e sistematico fra il comune e l'appaltatore, essendo sufficiente la sola esistenza del rapporto di parentela e affinità con chi sia appaltatore di lavori o di servizi".

L'interpretazione data dalla Suprema Corte con la sentenza 2258, era, si ritiene, ben presente al legislatore regionale che con l'art. 1, comma 1, l.r. 4/9/2001, n. 22, ha novellato l'art. 9, l.r. 4/1995, prevedendo l'incompatibilità per colui che ha il coniuge, ascendenti, discendenti, parenti o affini fino al secondo grado che siano appaltatori di lavori o di servizi comunali o in qualunque modo loro fideiussori, risolvendo in modo definitivo i precedenti dubbi interpretativi, senza tuttavia innovare il contenuto sostanziale della disciplina previgente.